

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEI DELEGATI DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA

MODIFICHE DA PARTE DELLE OO.SS. STIPULANTI L'ACCORDO ISTITUTIVO.

1. Indizione delle elezioni

Le elezioni per la costituzione dell'Assemblea dei Delegati sono indette dal Consiglio d'Amministrazione, che provvede ad informarne tutte le OO.SS. stipulanti l'accordo istitutivo del Fondo Pensione "ESPERO", l'Aran ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Contestualmente il C.d.A. provvede ad informare tutti i lavoratori associati mediante avviso da affiggere nelle bacheche sindacali e, per i pensionati, con idonea comunicazione.

Le elezioni debbono essere indette almeno 180 gg, prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, e debbono svolgersi almeno 45 gg. prima della scadenza dell'assemblea in carica.

Ove il C.d.A. non provvedesse ad avviare la procedura elettorale nei termini sopra indicati, le parti stipulanti l'accordo istitutivo sottoscritto il 14 marzo 2001, entro 15 gg dai 180 gg. antecedenti la scadenza del mandato dell'Assemblea dei Delegati, provvedono alla indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

Per motivi eccezionali che trovino la condivisione da parte di almeno il 50% delle sigle sindacali stipulanti l'accordo istitutivo, la data di svolgimento delle operazioni di voto può essere determinata in deroga a quanto previsto nei commi precedenti.

2. Elettorado attivo e passivo¹

Hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli iscritti nel libro degli associati almeno novanta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni.

Hanno diritto di voto, ma non sono eleggibili, tutti gli iscritti nel libro degli associati almeno trenta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni.

¹ Articolo modificato dall'accordo integrativo del 5 luglio 2006.

3. Commissione elettorale nazionale²

All'atto della indizione delle elezioni, e comunque entro dieci 10 gg., il C.d.A. costituisce, presso la sede del Fondo la Commissione elettorale nazionale, designando un componente per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria dell'accordo istitutivo.

Essa è presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente.

La commissione elettorale delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti.

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La commissione elettorale dura in carica fino ai 30 gg. successivi alla proclamazione degli eletti.

Sulla base della comunicazione fornitagli dal C.d.A., la Commissione elettorale forma ed aggiorna gli elenchi, in ordine alfabetico, degli elettori e delle elettrici, distinti per provincia.

Gli elenchi sono depositati presso la segreteria della Commissione elettorale nazionale e sono a disposizione di qualunque socio ne faccia richiesta.

Gli elenchi degli aventi diritto di elettorato attivo e passivo debbono essere depositati non oltre il 40° giorno antecedente quello fissato per le votazioni. Gli elenchi di coloro che hanno solo diritto di voto attivo debbono essere depositati entro il 20° giorno antecedente quello fissato per le elezioni.

Gli elenchi in questione debbono recare cognome, nome, luogo, data di nascita e luogo di residenza delle persone che vi sono iscritte.

Del deposito va data comunicazione, nello stesso giorno in cui il deposito avviene, mediante avviso da affiggere all'albo della sede della predetta Commissione **e sul sito web del Fondo.**

La Commissione elettorale nazionale riceve le liste presentate dalle singole OO.SS e da eventuali altri promotori (vedi successivo **punto 5**), attribuisce loro un numero progressivo in base all'ordine **di presentazione**, ne dà comunicazione mediante affissione all'albo.

Le elezioni sono svolte con la modalità del voto elettronico, nella garanzia di trasparenza e democraticità che dovrà essere assicurata.

Le modalità di voto sono stabilite dalla Commissione elettorale nazionale che provvede ad informare gli associati delle stesse.

La Commissione elettorale nazionale predispone le schede per la votazione e fissa il giorno e l'orario di svolgimento delle elezioni.

4. Ricorsi contro l'erronea compilazione degli elenchi³

² Articolo modificato dall'accordo integrativo del 9 luglio 2009 e dall'accordo integrativo del 12 novembre 2013.

³ Articolo modificato dall'accordo integrativo del 9 luglio 2009 e dall'accordo integrativo del 12 novembre 2013.

Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammessa istanza di revisione alla commissione elettorale nazionale entro il termine perentorio di 5 gg. dalla data di affissione all'albo dell'avviso di avvenuto deposito degli elenchi stessi.

5. Formazione e presentazione delle liste elettorali⁴

Le liste sono a carattere nazionale, presentate congiuntamente o disgiuntamente dalle OO.SS. firmatarie dell'accordo istitutivo del Fondo Pensione "ESPERO" del 14 marzo 2001.

Le liste presentate dalle OO.SS. firmatarie dell'accordo istitutivo sono sottoscritte dai rispettivi segretari generali. Altre liste vanno sottoscritte da almeno l'1% degli associati al Fondo, iscritti all'albo alla data di indizione del voto, rappresentative di almeno 4 Regioni.

Accanto ai nominativi dei candidati devono essere riportati i seguenti elementi: luogo e data di nascita, luogo di residenza, qualifica.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista e non può essere presentatore né della propria né di altre liste.

Ciascuna lista può contenere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere. Qualora un delegato venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, la sostituzione avviene secondo i criteri definiti nello statuto.

I sottoscrittori ed i presentatori delle liste debbono essere associati al Fondo Pensione "ESPERO" e dovranno apporre la propria firma in calce, o in foglio allegato, alla lista.

Dei sottoscrittori e dei presentatori dovranno essere indicati: cognome, nome, indirizzo, luogo di residenza, numero di codice d'associazione al fondo.

Sottoscrittori e presentatori possono sottoscrivere e presentare una sola lista.

I componenti della Commissione elettorale **nazionale** non possono essere candidati.

Le liste sono presentate alla Commissione elettorale nazionale almeno 40 gg. prima la data di svolgimento delle elezioni.

Le liste debbono essere esposte nelle bacheche e nell'albo delle singole scuole.

⁴ Articolo modificato dall'accordo integrativo del 9 luglio 2009 e dall'accordo integrativo del 12 novembre 2013.

6. Attribuzione dei seggi e individuazione degli eletti⁵

Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano alla Commissione elettorale nazionale.

La Commissione elettorale nazionale somma tutti i voti e determina la cifra elettorale di ciascuna lista, che è costituita dalla somma dei voti riportati dalla stessa lista.

Per l'assegnazione del numero dei delegati a ciascuna lista, si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque.... Fino a concorrenza del numero dei delegati da eleggere. Fra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei delegati da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria (vedi esempio allegato).

A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanto sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, i posti stessi vengono assegnati seguendo l'ordine di presentazione dei candidati nelle liste. La Commissione elettorale nazionale procede alla proclamazione degli eletti, entro sessanta giorni dalla conclusione delle operazioni di voto.

Degli eletti proclamati va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco nell'albo in cui ha sede la Commissione stessa.

La Commissione elettorale nazionale provvede a diramare copia dell'elenco, agli organi del fondo pensione "ESPERO", alle organizzazioni sindacali interessate.

7. Ricorsi contro la proclamazione degli eletti, controllo generale e conservazione della documentazione.

La Commissione elettorale nazionale trasmette al Presidente del Fondo il verbale e la documentazione relativa al procedimento elettorale entro i cinque giorni successivi alla proclamazione dei risultati.

I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano interesse, possono presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione, entro 10 gg. dalla proclamazione dei risultati. Detti ricorsi dovranno essere definiti dal C.d.A. entro i 30 gg. successivi alla presentazione, sentita la Commissione elettorale, allo scopo convocata.

Il C.d.A. , nei 20 gg. successivi alla proclamazione, esamina comunque il contenuto dei verbali al fine di verificare la congruenza e la coerenza dei dati in esso riportati. Qualora ritenga la sussistenza di gravi irregolarità, ne chiede conto alla Commissione elettorale.

⁵ Articolo modificato dall'accordo integrativo del 9 luglio 2009 e dall'accordo integrativo del 12 novembre 2013.

Il C.d.A. conserva le schede elettorali per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.

I verbali relativi alle operazioni di voto sono invece conservati fino alle elezioni successive.

Esempio di attribuzione di n. 10 posti

Voti riportati (A)	Lista n.1	Lista n.2	Lista n.3	Lista n.4
Voti	6.000	12.000	4.000	8.000
Voti/1	6.000	12.000	4.000	8.000
Voti/2	3.000	6.000	2.000	4.000
Voti/3	2.000	4.000	1.333	2.667
Voti/4	1.500	3.000	1.000	2.000
Voti/5	1.200	2.400	800	1.600
fino a necessità				

Per l'attribuzione dei seggi si prendono in considerazione i primi dieci quozienti più alti che sono ottenuti applicando i divisori di cui alla colonna A:

12.000 - 8.000 - 6.000 - 6.000 - 4.000 - 4.000 - 4.000 - 3.000 - 3.000 - 2.667

Pertanto i seggi vengono così assegnati:

Liste	Seggi
I	2
II	4
III	1
IV	3

A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

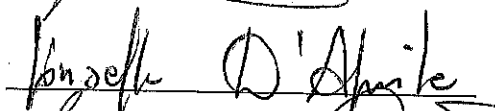
FLC CGIL



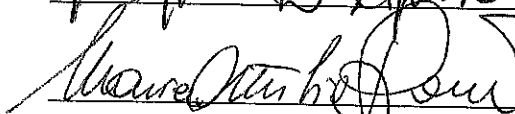
CISL SCUOLA



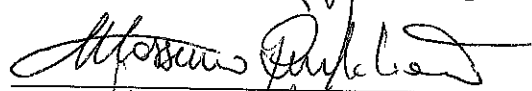
UIL SCUOLA



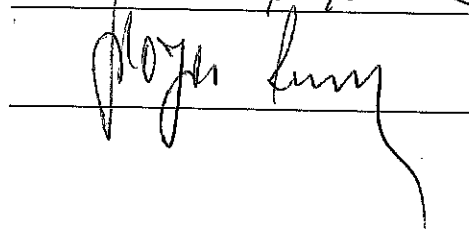
SNALS CONFESAL



GILDA - UNAMS



CIDA ANP



Roma, 23.10.2017